

L'EDITTO DEL 1751 E IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA DELLE CAVE DI CARRARA NEL REGIME DEI *BENI ESTIMATI*

*Raffaele Volante**

La vicenda attuale dei Beni estimati è un classico esempio di quella che Emilio Betti avrebbe definito una falsa ricostruzione storica, derivante da un'erronea analisi giuridica. La tesi per cui tutte le risorse marmifere presenti a Carrara siano oggi di proprietà del Comune è stata sostenuta – pur da autorevoli pareri – senza una vera indagine del diritto che vigeva prima dei moderni codici civili ai quali, tra tante altre cose, va ascritta la netta distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. L'Editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 è stato così letto alla luce delle categorie giuridiche odierne e, pertanto, come un'odierna norma di diritto pubblico: un regime di concessione di beni che per natura appartengono allo Stato. Se l'Editto si occupava delle cave, significa che esso istituiva una concessione – questo è il ragionamento – che è sicuramente scaduta, dopo quasi tre secoli.

Qui è la falsa diagnosi giuridica: l'Editto fu una norma di diritto privato, il cui fine era quello di riconoscere diversi gradi di proprietà nelle cave, in funzione di un prelievo fiscale che, al pari di tutti gli altri, era considerato l'esercizio di un diritto patrimoniale del sovrano, anch'esso più assimilabile a un istituto di diritto privato, non di diritto pubblico.

Di conseguenza, si è restituita una storia del Ducato di Carrara assai distante dalle evidenze fornite dalle fonti. Così il parere del prof. Barile del 1999 sostenne che il sottosuolo appartenesse sempre al Sovrano “a

* Professore di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Padova.

titolo di regalia feudale” – diagnosi giuridica – ma non si pose il problema della dimostrazione storica dell’*Officium marmoris*, il peculiare sistema di quotizzazione della produzione del marmo, che è stato un’istituzione centrale della storia di Carrara per secoli, la cui presenza conferma però l’esistenza di una proprietà privata delle cave. Così, egualmente, la relazione del prof. Conte del 2014 ritenne che la Sovrana di Carrara non potesse espropriare le “vicinanze” della loro proprietà collettiva – diagnosi giuridica – senza poter poi dimostrare storicamente che esse siano esistite davvero come persone giuridiche di diritto pubblico, il cui patrimonio si sia poi trasmesso al Comune di Carrara.

Qui sta il problema: il regime giuridico delle cave è parte della storia complessiva di Carrara e non può essere illustrato negando i fatti fondamentali di questa storia. La diagnosi giuridica deve essere dimostrata da quei fatti e, se questi non la confermano, significa che la diagnosi è sbagliata e se ne deve cercare un’altra.

* * *

Per tracciare la diagnosi giuridica dell’Editto del 1751, è così necessaria una premessa su come fossero intesi, all’epoca, i diritti di proprietà sulla terra. La nostra fonte è il diritto comune, l’ordinamento giuridico precedente ai Codici civili, costruito da generazioni di giuristi a partire dall’interpretazione del diritto romano e delle consuetudini materiali. Quando una controversia non poteva essere decisa sulla base di una consuetudine locale o su uno Statuto (che viene sempre considerato come la redazione di una consuetudine), allora deve essere risolta sul diritto comune, che funge da ordinamento suppletivo e integrativo rispetto agli *iura propria*, tra cui gli ordinamenti locali.

Principio cardine del diritto comune era la pluralità delle situazioni proprietarie sullo stesso bene. Al contrario che nella nostra concezione di proprietà, creata dalla Rivoluzione francese, su di un bene immobile – e soprattutto sul bene naturalmente produttivo, la terra – sono sempre configurabili tanti diritti di proprietà quanti sono i soggetti che hanno un rapporto continuativo con la cosa. Ciascuno di questi diritti era autonomo dall’altro e liberamente trasmissibile, per atto tra vivi e *mortis causa*.

Nell’esempio tipico dell’Alto medioevo – età in cui sorge la “divisio-

ne del dominio” – quando un nobile, investito della titolarità di un vasto territorio, concede a un contadino l’uso di un pezzo di terra perché lo coltivi, egli concede al contadino un diritto che non può revocare unilateralmente e a suo piacere.

Per i giuristi di diritto comune, il nobile di quest’esempio avrà la proprietà diretta del fondo, una proprietà vuota di poteri pratici sulla cosa, mentre il contadino acquisterà la proprietà utile del bene, un diritto il cui contenuto sarà descritto dalle attività che egli conduce sulla cosa. Per questo, su uno stesso fondo possono esistere contemporaneamente più proprietari utili: se il contadino del nostro esempio esercita la coltivazione per una parte dell’anno, un terzo potrà diventare proprietario utile di quello stesso fondo perché vi porta a pascolare le sue greggi per un altro periodo.

Qui è la fondamentale differenza tra l’idea di proprietà che esisteva ancora nel 1751 e quella odierna, descritta dai Codici civili solo nell’Ottocento. Per noi, oggi, può esistere un solo proprietario per ogni cosa, perché, per noi, la proprietà è un diritto assoluto: il contenuto dei poteri del proprietario è lo stesso, sia che la acquisti per compravendita, che per donazione o successione ereditaria e comprende tutte le utilità della cosa, tanto quelle che il proprietario decide di prendere, quanto quelle che decide di trascurare. Nell’ordinamento giuridico precedente ai Codici, la proprietà è sempre un diritto relativo, il cui contenuto dipende dal titolo del suo acquisto.

Questi possono essere i più diversi, dal contratto all’uso protratto per lungo tempo.

Il principale negozio costitutivo del dominio utile era il livello, termine che incontreremo nell’Editto del 1751. Il nome deriva da *libellum* (letteralmente piccolo libro), la lettera con cui il proprietario concedeva il terreno al contadino e che costui conservava come prova della sua legittimazione a stare in quel luogo. Il proprietario diretto manteneva il suo altro diritto di proprietà sul bene facendoselo riconoscere dal proprietario utile. Ciò poteva avvenire con uno scritto – la c.d. *precaria* (preghiera) – o, più spesso, col riconoscimento di un *servitium*, una prestazione in natura o derrate che non aveva la stessa struttura giuridica di un canone di locazione attuale.

Il canone di locazione dei nostri codici civili è il valore per l’uso di un bene, che aumenta quando aumenta il valore del bene stesso. Il *servitium*

medievale non era rivalutabile e aveva natura di onere reale: fin tanto che esso fosse stato reso nelle forme originariamente pattuite, il dominio utile sarebbe rimasto nelle mani del suo titolare. Nel caso il servizio fosse stato negato, il proprietario diretto avrebbe potuto agire per vedere accertato il suo diritto di piena proprietà sul bene con un'azione di rivendica, che avrebbe portato il dominio utile a riunirsi col dominio diretto, perché rimasto privo di un titolo. A parti invertite, il proprietario diretto che avesse ommesso di riscuotere il *servitium* sarebbe stato esposto all'azione di rivendica del proprietario utile, che avrebbe potuto fare accertare dal giudice l'estinzione – per il mancato esercizio – delle prerogative del direttario.

Un diritto assoluto, come la proprietà moderna, non si perde al titolare solo perché non viene esercitato. Perché la proprietà di un bene abbandonato passi a un terzo, occorre che questi se ne appropri materialmente; il decorso del tempo gli farà acquistare la proprietà della cosa per usucapione. Un diritto relativo, come il dominio diretto o il dominio utile dell'ordinamento giuridico medievale, si perde invece per il semplice non esercizio da parte del titolare, perché le prerogative che gli spettano passano immediatamente al titolare dell'altro diritto, che si espande proporzionalmente. L'inerzia del proprietario diretto può condurre il proprietario utile a estendere il suo dominio, fino a conseguire la piena proprietà sul bene, e così a parti invertite, quando sia l'utilista a non esercitare il proprio diritto.

Riassumendo:

1. il dominio utile è una specie di proprietà, che non può essere unilateralmente revocata dal proprietario diretto, come se fosse un semplice rapporto obbligatorio di locazione; finché l'utilista paga il canone livellario, che non è mai soggetto a rivalutazione, egli ha il diritto unilaterale e potestativo di restare nella disponibilità del bene;

2. perché il dominio utile venga a riunirsi con il dominio diretto, è necessario espletare vittoriosamente un'azione di rivendica, in presenza di fatti giustificativi, come il mancato pagamento del canone, che è uno dei tanti possibili servizi da rendere al direttario;

3. se una delle due proprietà rimane priva di un'azione in giudizio per la sua tutela, essa si estingue, come nel caso del proprietario diretto che lasci prescrivere il suo diritto non chiedendo la sua ricognizione a ogni alienazione tra vivi del dominio utile.

Nel passaggio ai sistemi giuridici moderni, quel territorio che era stato per secoli sede di una pluralità di proprietà, vede la sempre maggior presenza di proprietà private. Queste si formano in modi diversi, ma sempre all'interno di questa dinamica fondamentale.

Questa vicenda si è prodotta anche a Carrara e l'editto del 1751 è solo una delle tappe del processo complessivo di formazione della proprietà privata capitalistica. Se questo processo ha riguardato per primi i terreni di cava, ciò è dovuto anche all'interesse economico che i Sovrani di Carrara avevano direttamente in questa industria.

* * *

Il dominio utile non si costituiva solo per contratto: anche l'uso di un bene protratto nel tempo rendeva chi lo esercitava uno dei proprietari del bene. L'esempio tipico, che riguarda direttamente la vicenda dei Beni Estimati, era dato dai boschi e dai pascoli, che venivano visti come di proprietà utile delle comunità quanto alle risorse, anche minime, da cui dipendeva la loro sopravvivenza. Il diritto però non apparteneva a un ente rappresentativo della comunità, ma alla collettività degli individui: ciascuno era proprietario insieme agli altri, poiché ognuno poteva autonomamente usare del bene per le proprie necessità. Questa situazione – che si definisce modernamente come *proprietà collettiva* – era una vera proprietà, al pari delle altre: solo i membri di una data comunità potevano usare di una specifica porzione di bosco o pascolo e potevano escluderne gli appartenenti ad altre comunità vicine.

Questo ordine proprietario entra in crisi con la nascita dello Stato, un processo che, pur presentandosi in tempi diversi nei territori d'Europa, presenta delle caratteristiche comuni.

La prima è l'aumento della spesa pubblica e la ridefinizione dei *servitia* come oneri fiscali. Lo Stato moderno nasce quando un soggetto – il Principe – può spendere soldi che non ha per le attività di sua competenza (la guerra, ad esempio), producendo un debito che altri soggetti sono chiamati a ripianare. Ciò porta alla moltiplicazione del prelievo fiscale, che avviene in diverse forme, tutte ricostruite dal punto di vista giuridico come esercizio di un dominio diretto del Principe sulle terre di cui è il signore. Le imposte sulla produzione e vendita di beni rigidi (come la tassa

sul sale) e quelle sull'importazione e l'esportazione di merci (*dohane*, da cui il nostro termine dogana) sono solo gli esempi più noti di *servitium* che il Principe può esigere in funzione dei suoi diritti eminenti. Queste imposte costituiscono – insieme ad altre – il patrimonio naturale del Principe, da cui egli deve trarre le risorse per far fronte ai suoi doveri: la difesa militare del territorio, la conquista di nuovi territori, la protezione dei traffici, etc. Quando, tuttavia, queste risorse si rivelano insufficienti dinanzi a una necessità inaspettata – una guerra più lunga, una carestia, un cataclisma – il Principe può finanziare maggiori spese a debito, avendo il diritto di ripartire il deficit così accumulato su coloro i quali vantano diritti di proprietà sul territorio che egli controlla politicamente. Questo prelievo è noto al diritto comune col nome di *colletta*, termine che ancora oggi identifica, nella lingua parlata, la raccolta di denaro fra soggetti che devono fare fronte comune a un'esigenza finanziaria.

Lo *ius collettandi* del Principe si rivolge ai proprietari diretti e utili in funzione del valore del proprio diritto sulla terra. Verso il feudatario, in ragione dell'estensione del proprio dominio diretto e verso il contadino, in funzione del proprio dominio utile. Anche i proprietari collettivi dei territori marginali – boschi e pascoli – pagano la colletta per le utilità che essi traggono dai luoghi da cui possono escludere i terzi.

Nel tempo, lo *ius collettandi* diviene il principale strumento di accentramento del potere nelle mani del Principe. Creare sempre maggiori spese significa difatti centralizzare funzioni prima riservate ai feudatari e ridurre il loro potere, concorrente con quello del Principe. Questo processo porta a talune conseguenze, tre delle quali hanno particolare rilevanza nella vicenda dei Beni Estimati.

La prima è la c.d. “chiusura delle terre”: i feudatari – complice il miglioramento delle tecniche agricole, con cui si possono sfruttare intensivamente terreni prima non adeguatamente coltivabili – delimitano porzioni sempre più ampie del proprio territorio feudale escludendo fisicamente i tanti soggetti che avevano il diritto di servirsene come proprietari utili. I tanti muri a secco che caratterizzano il paesaggio agrario europeo, dall'Inghilterra alla Sicilia, sono una testimonianza concreta di questo processo, almeno quanto il termine *tenuta*, che identifica oggi l'azienda agricola a produzione intensiva e, in quel tempo, la terra esclusa dagli usi della popolazione. La chiusura con muri o confini d'altro genere era lo strumento fisico per arrivare a una precisa conseguenza giuridica: la pre-

scrizione, per non uso, dei diritti di proprietà utile esercitati da tempo immemore e la conseguente concentrazione dei poteri in capo al proprietario diretto.

Un fenomeno che è funzione diretta della concentrazione dei poteri fiscali in mano al Principe: più è il carico che egli pretende di esercitare sui feudatari, più essi sono spinti a accrescere il loro patrimonio, in modo da far fronte a un prelievo crescente senza compromettere la propria posizione sociale.

La seconda è la soggettivazione dei beni aperti all'uso di una generalità, pur determinata, di soggetti. L'imposizione fiscale porta a riconoscere le collettività degli utenti come soggetti unitari in rapporto al Principe. Il diritto comune adopera per queste realtà il termine di *universitas*: la comunità necessaria fra coloro i quali vivono e usano di un certo territorio. L'*universitas* è caratterizzata dall'*unanimitas* dei suoi membri, termine che non significa "unanimità di consenso" nel senso moderno del termine, ma opponibilità a tutti e ciascuno dei membri degli atti che riguardano la comunità necessaria, come appunto l'imposizione di un tributo. Da ciò deriva che l'imposizione di una colletta alla comunità importa l'obbligo solidale di tutti i suoi membri nel pagarla: il Principe può chiedere l'intera cifra a uno o più membri, i quali potranno chiedere agli altri il rimborso di quanto pagato in vece loro.

Svolgendo questa vicenda in concreto, il Principe chiede l'imposta non ai singoli membri di una comunità, ma alla comunità in quanto tale. Sarà poi questa a ripartire il dovuto tra i propri membri, seguendo delle proprie regole consuetudinarie.

In questo contesto, la maggiore preoccupazione del potere centrale (il Principe) è che qualsiasi mutamento nel patrimonio dei proprietari privati, come delle *universitas* quanto ai loro beni collettivi, non porti a una riduzione del prelievo fiscale. Per questo i giuristi del diritto comune riconoscono la non opponibilità al Principe della vendita di un immobile fatta a uno straniero: se essa sarà valida tra le parti, pure il venditore dovrà continuare a pagare la propria parte di colletta come se la vendita non si fosse realizzata. In caso contrario, quella vendita si risolverebbe in una perdita per l'erario, stante l'impossibilità di costringere chi vive sotto un altro signore a pagare.

Lo stesso problema si pone per i beni universali. Il passaggio in proprietà privata di un terreno prima aperto agli usi di una determinata co-

munità non deve comportare una diminuzione del gettito fiscale.

Anche qui la regola era l'inopponibilità al Principe dell'alienazione fatta senza la sua autorizzazione.

La terza vicenda è la redazione di estimi, detti anche catasti. Non si tratta delle carte su base trigonometrica cui siamo abituati, malgrado ne condividano la finalità fiscale: gli estimi dell'epoca sono liste di beni di cui ciascuno – individuo o comunità – si dichiara proprietario diretto o utile nei confronti di chi detiene il potere impositivo. L'estimo ha la natura giuridica di un contratto: l'accordo con cui il Principe riconosce come proprietario il soggetto iscritto, e questi si dichiara debitore di una certa imposta.

* * *

Chiarito questo quadro di fondo, disponiamo degli strumenti necessari per la diagnosi giuridica dell'Editto del 1751. Prima di analizzarne il testo, occorre però confrontarsi con due questioni pregiudiziali: cosa fossero le *vicinanze* di Carrara (e se i loro beni fossero inalienabili) e se esistesse una proprietà sovrana delle risorse minerarie. La relazione Conte del 2014 si basa infatti sul cap. 40 dello Statuto del 1574 per dire che i beni delle Vicinanze fossero inalienabili e che, pertanto, l'Editto del 1751 non potesse costituire una proprietà privata delle cave aperte su quei beni. Il parere del prof. Barile superava invece questo problema, affermando che, comunque, la proprietà delle risorse del sottosuolo spettava al Sovrano, il quale poteva farne oggetto di concessione temporanea, non di alienazione definitiva.

Circa il primo aspetto, è da notare che il primo documento storico che menzioni le *vicinanze* sia appunto lo Statuto del 1574. Non è, questo, il primo Statuto di Carrara: è il primo statuto signorile ma, tre secoli prima, nel 1235, ve ne fu un altro, che non contiene alcun riferimento alle *vicinanze*.

Il motivo è evidente: quando Carrara, nel XIII secolo, è un libero comune, non ha necessità di creare una soggettività dei beni delle comunità che insistono fuori dal suo perimetro urbano. Questa necessità esiste per gli Statuti su cui si fonda il potere del Signore di Carrara, ma, appunto, in un'epoca diversa. Cosa sono, dunque, le "vicinanze"? Sono la personifi-

cazione dei patrimoni comunitativi rurali, fatta dallo Statuto del 1574 ai fini della ripartizione della colletta.

Questo il testo del cap. 40: “*Decidiamo anche che i beni e i campi della vicinanza non possono essere alienati da nessuno – preso il vocabolo di alienazione in senso lato – non intervenendo un apposito permesso o non pervenendo un espresso consenso da parte di quella vicinanza alla quale si riconoscono spettare i beni e, se così sarà fatto, ‘ipso iure’, sia non valido e vano; inoltre colui che ha agito contro le norme predette decada automaticamente da ogni suo diritto senza alcun decreto del giudice e quei beni in pieno diritto spettino e siano di pertinenza della vicinanza predetta con i miglioramenti in essi esistenti*”.

Per come è evidente, la norma non dice che i beni delle Vicinanze sono inalienabili in senso assoluto, ma che lo erano senza autorizzazione.

La norma parla, infatti, di un “*apposito permesso*” o di un “*espresso consenso da parte di quella vicinanza alla quale si riconoscono spettare i beni*”. Queste due espressioni non sono sinonime: il “*permesso*” di cui qui si parla è appunto l’autorizzazione del Sovrano, il quale può rendere valido ogni atto di alienazione rispetto a sé, negando all’*universitas* il diritto di rivendicare la sua proprietà diretta in un giudizio di cui sarebbe stato lui il giudice. Solo l’“*espresso consenso*” si riferisce alle vicinanze. Questa espressione deve essere letta in rapporto al cap. 64 dello Statuto, che affermava che i “*diritti del Comune di Carrara e delle sue vicinanze...*”, non potessero essere acquistati da privati per usucapione. Ciò che si voleva evitare – per come si ritrova in tutti gli statuti del periodo, anche di città molto lontane – era che un privato potesse vantare la proprietà di un bene universale adducendo un negozio tacito di cessione o l’occupazione da lungo tempo.

Il cap. 40 richiedeva così che i soli atti validi a trasferire la proprietà di un bene della vicinanza fossero solo quelli fatti per iscritto (“*espressi*”) e quindi preventivamente controllabili da parte del Sovrano, o quelli che comunque il Sovrano avesse autorizzato col proprio permesso, anche dopo che l’alienazione fosse avvenuta. L’*espresso consenso* della Vicinanza e l’autorizzazione del Sovrano dovevano così intendersi requisiti alternativi, restando vero che quest’ultima era sufficiente, in quanto requisito di diritto comune, a rendere valido l’acquisto, essendo il consenso della vicinanza richiesto solo dalla norma statutaria e solo per evitare i trasferimenti di fatto.

La relazione Conte, su cui il Comune di Carrara ha basato le proprie difese nel giudizio civile ancora pendente e dinanzi alla Corte costituzionale, ritiene invece che questi due elementi si riferissero entrambi alle Vicinanze. Argomento decisivo in tal senso dovrebbe essere quella parte del cap. 40 dello Statuto in cui è detto che tutti coloro i quali avessero posseduto o occupato un qualsiasi “*bene stabile*” di spettanza o pertinenza di qualche vicinanza fossero tenuti a pagare ogni anno “*secondo il livello e censo per detti beni*” e, per questo, dovessero notificare le loro occupazioni ai consoli delle singole vicinanze entro breve termine dalla pubblicazione dello statuto.

È, ancora una volta, un errore di diagnosi giuridica che si scontra con i fatti storici.

È un errore di diagnosi giuridica, innanzitutto, perché si arriverebbe al paradosso di un potere signorile che rinuncia, proprio con lo strumento con cui fonda il proprio potere sui cittadini (lo statuto è un *pactum civium*, un accordo tra i cittadini) al controllo fiscale sul territorio. La tesi è poi smentita, nello specifico, dallo stesso cap. 40, che riporta l’“*espressa licenza*” di “*laborare seu colere*” i beni comunali al Magnifico Consiglio dei Venti, che è organo dello Stato centrale, e solo in alternativa alla Vicinanza.

Errata ricostruzione della disciplina, ancora, perché lo stesso cap. 40 faceva salve le alienazioni fatte dalle vicinanze prima della promulgazione dello Statuto, alla sola condizione che esse fossero state onerose, non gratuite.

Questo il testo: “*Decretiamo che, se qualcuno in passato ha acquistato a titolo oneroso altri beni o campi da una vicinanza – e ha informato di detto titolo entro cinquanta giorni correnti dal giorno della pubblicazione del presente statuto – non sia tenuto a pagare su quelli alcun censo purché abbia notificato siffatti beni entro trenta giorni secondo il dettato del presente statuto, per com’è stato detto degli altri beni*”.

Qui è il punto: i beni delle vicinanze di Carrara potevano essere venduti, affittati o allivellati col permesso del Sovrano, che regolarmente lo concedeva quando da tale alienazione sarebbe potuta derivare una maggiore utilità per lo stato centrale e le sue finanze.

In assenza di tale permesso, l’alienazione si riteneva nulla e non opponibile alla vicinanza e al Sovrano che era creditore delle imposte verso questa, ma nulla avrebbe impedito che lo stesso bene fosse successivamente alienato a un terzo, se il Sovrano lo avesse voluto.

Ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che il cap. 40 introduceva il regime livellario – su cui si basano molte delle tesi del prof. Conte – solo per l'avvenire e non prevedesse affatto, come detto in quella relazione, il recupero dei beni a una “proprietà collettiva” delle Vicinanze.

Il cap. 40 stabiliva difatti che tutti coloro i quali avessero posseduto o occupato un qualsiasi “bene stabile” di spettanza o pertinenza di qualche vicinanza fossero tenuti a pagare ogni anno “secondo il livello e censo per detti beni” e, per questo, dovessero notificare le loro occupazioni ai consoli delle singole vicinanze entro breve termine dalla pubblicazione dello statuto.

Con ciò, tuttavia, si sarebbe costituito nel patrimonio del possessore occupante un dominio utile, una situazione di proprietà privata meno piena di quel dominio assoluto che invece spettava a chi avesse potuto dimostrare un titolo d'acquisto oneroso dalla Vicinanza, ma tuttavia perpetua e coinvolgente l'intera utilità della cosa. Alla Vicinanza sarebbe rimasto solo il dominio diretto, la proprietà puramente formale. Sulla scorta della relazione Conte, il Comune di Carrara ha sostenuto nel giudizio civile che, poiché alle Vicinanze si manteneva il dominio diretto degli agri per i quali gli occupanti avrebbero dovuto pagare il livello, le stesse ne avessero la proprietà, poiché “*Il possesso dei beni vicinali non poteva in alcun caso configurarsi come piena proprietà in capo ai cessionari privati*”.

Il punto non è che esistesse una piena proprietà delle cave. Il punto è che i “cessionari privati” avevano, con la stipula del livello, il diritto di proprietà su tutto quello che il suolo poteva produrre. Si tenga conto che il cap. 40 non riguarda solo le cave, che non vengono minimamente menzionate: il regime valeva anche per i terreni divenuti coltivabili.

Questo diritto, come abbiamo detto prima in termini generali, dava al titolare ogni potere di fatto sulla cosa, legittimandolo a trarne ogni utile; era trasmissibile per atto tra vivi e *mortis causa* senza l'intervento o la collaborazione della Vicinanza e non era revocabile per sola decisione della Vicinanza.

Nessuno sostiene che il cessionario fosse “pieno proprietario” nel senso moderno del termine, ma è indubbio che il suo diritto sulla cosa fosse egemone rispetto al dominio diretto della Vicinanza. Il dominio utile del cessionario si tutelava nell'esercizio di poteri concreti sulla cosa. Il dominio diretto della Vicinanza aveva invece la sua unica tutela nel ricono-

scimento della sua esistenza da parte dell'utilista. Se questo fosse mancato per un lungo tempo, il dominio diretto della Vicinanza si sarebbe estinto, il che fornì la materia per l'Editto del 1751.

A ciò deve aggiungersi che, quando la proprietà privata moderna fu costruita normativamente dalle legislazioni dell'Ottocento, il proprietario fu individuato nell'utilista, non nel direttario.

* * *

Fatta chiarezza sulla natura delle Vicinanze, dobbiamo ancora confrontarci con l'argomento centrale del parere del prof. Barile: il sottosuolo sarebbe stato sempre e comunque di proprietà del Sovrano e questa proprietà oggi sarebbe del Comune di Carrara. L'errore nella diagnosi giuridica è qui nel ritenere che quanto accade normalmente oggi dovesse accadere anche nel passato.

Il diritto moderno dei sistemi continentali attribuisce difatti la proprietà delle risorse minerarie del sottosuolo allo Stato, che ne cura l'estrazione in proprio o la concede a privati. Questo principio, tuttavia, si afferma storicamente con la legislazione napoleonica e non è conosciuto in quanto tale dal diritto comune. Non a caso: mentre la proprietà del Codice Napoleone si centra sul soggetto proprietario, quella del diritto comune è centrata sulle utilità che la cosa può generare, come abbiamo visto. I diritti che spettano originariamente al sovrano sono detti, in quella esperienza, *regalie* o *iura regalia*. Essi comprendono un catalogo assai vario di diritti sulle cose o sulle persone, accomunati da una caratteristica: se il Sovrano può concederne l'utilizzo a terzi, pure non può privarsene, perché essi descrivono la soggettività pubblica del Sovrano, la sua dimensione di vertice del potere sul territorio. Agli *iura regalia* appartiene così il diritto di coniare moneta, come il diritto a esigere imposte per la produzione e importazione di beni. Anche lo *ius collettandi*, il diritto a esigere il rifinanziamento del deficit fatto dal Sovrano è un diritto di regalia, perché il Sovrano non può impoverirsi per assolvere il suo dovere di difesa del territorio e ha così il diritto di tassare i suoi sudditi.

È così che il diritto comune – l'ordinamento giuridico da cui traevano legittimazione tanto lo Statuto albericiano che l'Editto di Maria Teresa –

qualificava in genere tra i diritti di regalia la proprietà delle miniere metalliche, non dei giacimenti lapidei. La ragione di fondo era semplice: mentre i metalli servivano a costruire armi da cui poteva dipendere la salvezza del Regno, i materiali lapidei, pur di elevato pregio, potevano servire soltanto ad un interesse particolare degli individui.

È su questo argomento fondamentale che si forma l'opinione che sarà generalmente tenuta nel diritto comune dal Cinquecento in poi. Orazio Montano, il primo giurista a trattare sistematicamente la materia delle risorse minerali nel suo trattato *de Regalibus*, concludeva che i diritti regali erano diritti speciali che il principe aveva contro la regola comune che vuole che tutto ciò che è contenuto in un fondo appartenga al suddito che ne è proprietario. Un diritto di regalia sul sottosuolo poteva esistere solo ove vi fosse una *necessitas*: quella di tutelare la permanenza dello Stato. Se alla difesa dello Stato erano necessarie le miniere metalliche, non altrettanto poteva dirsi per i giacimenti marmorei, i quali erano ricercati per sfarzo, non per un'utilità generale (*“pretiosi ad bene esse, non ad necessitatem sicut metalla”*). Da qui l'estraneità del marmo e delle altre pietre preziose alla sfera della sovranità: la soggezione di un bene alla regalia sovrana poteva dipendere, per Montano, solo dalla sua natura, non dal luogo in cui esso si trovasse. Ne conseguiva che i marmi e gli altri lapidei preziosi non appartenevano alle regalie sia nel caso che si trovassero nel profondo della terra, quanto sulla sua superficie, poiché il loro possesso, lungi dall'essere necessario per la salvezza dello Stato, era solo utile da un punto di vista economico.

Per diritto comune, il marmo restava quindi nella proprietà del titolare del fondo. Ciò non significava però che il proprietario del fondo potesse impedirne l'estrazione, ove rinunciasse a effettuarla in proprio. Montano proseguiva la sua analisi affermando – sulla base di altri principi di diritto comune, che riguardavano non i diritti di regalia, ma i diritti fiscali del Sovrano – che colui il quale volesse estrarre marmo dal fondo altrui potesse chiedere un privilegio in tal senso al Sovrano. Al proprietario del fondo sarebbe spettato un prezzo, ma questi non avrebbe potuto opporsi ad un atto che, se non rispondeva a una necessità pubblica, era tuttavia di utilità pubblica. Un'utilità che si realizzava per definizione nel perseguimento di un'attività economica che avrebbe generato nuove entrate fiscali per il Sovrano.

Elemento importante per comprendere la vicenda di Carrara: sulla ba-

se delle norme di diritto comune, il privato avrebbe avuto il diritto di esplorare e scavare il giacimento marmoreo presente sul terreno di una vicinanza, nell'inerzia di questa, proprietaria formale del terreno.

L'opinione di Montano non fu certo isolata. Il Cardinale De Luca, il più grande giurista italiano del Seicento, procedeva da una duplice distinzione tra le cose che possono trovarsi nel sottosuolo. La prima è fra gli oggetti prodotti dall'uomo, che si trovano nel sottosuolo per una ragione qualsiasi, e le risorse che rimangono allo stato di natura. I primi appartengono al sovrano a titolo di regalia solo se assurgono al rango di "tesoro", perché consistono in monete, oggetti d'oro e d'argento, pietre preziose. Non appartengono naturalmente al sovrano, ma restano al proprietario del fondo, i manufatti lapidei, le statue e gli altri reperti archeologici. De Luca specificava che, fra i più proprietari di un fondo, questi beni appartenevano al proprietario utile, non al proprietario diretto, come testimoniava la giurisprudenza che, in simili casi, decise in favore dell'enfiteuta, e non del direttario.

Le risorse che rimanevano allo stato di natura venivano distinte da De Luca in tre specie. Alla prima appartenevano l'oro, l'argento e le gemme preziose: queste erano per loro natura assimilabili al tesoro, e si riteneva che fossero oggetto di un diritto di regalia, pertanto di originaria proprietà del Sovrano. All'estremo opposto stava la terza specie, fatta delle materie di infimo valore come le crete e le sabbie, che erano considerate sempre oggetto di un mero diritto privato di proprietà.

I marmi facevano parte di una categoria intermedia tra i metalli preziosi da un lato e i materiali da costruzione ordinari dall'altro. Anche questi appartenevano al proprietario del fondo: in virtù del loro maggior pregio poteva spettare al Sovrano solo una decima sulla loro estrazione e il privilegio che a lui competeva sulle miniere di metalli, quello di concedere a privati di aprire cave sulla proprietà altrui pur nell'opposizione del titolare. Anche qui, del resto, la proprietà della cava sarebbe spettata al proprietario utile del fondo, non al proprietario diretto, e non v'è dubbio che, scavando sul fondo altrui, si acquistasse la proprietà utile della cava. Al direttario poteva competere unicamente un'azione di risarcimento del minor valore che il fondo avrebbe avuto con l'escavazione.

L'elenco dei giuristi che escludono il marmo dai diritti di regalia potrebbe agevolmente continuare, andando da Regner Sextinus, anche lui

autore di un trattato *de regalibus*, a Egidio Bossi, che si occupò specificamente del regime giuridico dei giacimenti metalliferi.

Ciò testimonia come l'idea di una naturale proprietà pubblica del sottosuolo, o comunque di un diritto di regalia sui giacimenti di marmo, da cui partiva il prof. Barile nel suo parere, sia destituita di qualsiasi fondamento storico-giuridico.

* * *

La prova è nei fatti storici accertati dalle fonti d'archivio.

Che lo Statuto del 1574 non prevedesse il recupero alle Vicinanze delle cave aperte, è provato ampiamente da un atto del 23 gennaio 1588, rogato dal notaio Baldassare Mansanti, presente all'Archivio di Stato di Massa.

Si tratta di una dichiarazione giurata, con tutta evidenza prodromica a ulteriori atti di disposizione, con cui due cittadini attestano l'esistenza di una vecchia consuetudine, sempre e continuamente osservata, per cui lo scopritore e iniziatore a proprie spese di una cava di marmo ne acquistava la proprietà, diventandone "padrone assoluto".

Questa dichiarazione dimostra che, a 14 anni dall'adozione dello statuto del 1574, il cap. 40 non era ritenuto applicabile agli Agri Marmiferi. La presenza di una vecchia consuetudine, specifica per i terreni di cava e non espressamente abrogata dallo Statuto, era invocata in questo atto come argomento utile ad escludere questi beni dalla generale applicabilità del divieto di alienazione dei beni delle Vicinanze prevista dal cap. 40. Ammesso e non concesso che il cap. 40 sia effettivamente servito a riportare nel patrimonio delle vicinanze i terreni chiusi da privati a scopo agricolo e non oggetto di atti dispositivi legalmente compiuti ai sensi dello Statuto stesso, è quanto meno evidente che esso non abbia avuto alcuna effettività per quanto riguardava le cave di marmo. E la consuetudine, come le norme statutarie, misura la propria capacità normativa sull'effettività: se una consuetudine non è più effettiva, essa non è più una norma.

Non dobbiamo dimenticare che, per l'ordinamento giuridico dell'epoca, lo Statuto è considerato una fonte di diritto dello stesso grado della consuetudine, poiché si fonda anch'esso sul consenso della generalità dei

soggetti chiamati a rispettarne le norme. Principio comunemente accettato dalla storiografia giuridica è quello per cui gli statuti cittadini siano, in un primo momento, la redazione per iscritto di più antiche consuetudini, successivamente integrate, abrogate e emendate da norme che assumono lo stesso valore perché comunque approvate, con un atto che ha la natura giuridica del contratto dai membri della comunità (“*statuta sunt pacta civium*”).

Come la consuetudine è il frutto di un patto tacito tra i cittadini, così essa può essere abrogata, modificata o integrata da un patto espresso, appunto lo Statuto.

Questa dinamica operava però anche nella direzione contraria: nell’ordinamento giurisdizionale dell’epoca, provare l’esistenza di una consuetudine anteriore a una norma statutaria significava poter limitare o addirittura escludere l’efficacia dello Statuto, avendo per definizione le due fonti la stessa forza normativa.

Che le cave aperte fossero considerate in proprietà dei privati, non delle Vicinanze, è prova nei tanti atti d’acquisto documentati tanto prima, che dopo la promulgazione degli Statuti del 1574. Molti di questi furono citati e pubblicati dalla maggiore storica dell’industria del marmo nel comprensorio di Carrara, Christiane Klapisch-Zuber, nel suo libro (“I maestri del marmo”) tradotto oltretutto dall’avv. Cesare Piccioli nel 1969. In quest’opera – un riferimento assoluto per gli studi su Carrara – si cita ad esempio una vendita del 13 dicembre 1530 (Klapisch-Zuber doc. 37), quindi di 44 anni precedente lo statuto, in cui si vende la parte pari a un quarto di una cava, delimitata con l’indicazione delle proprietà private confinanti, coi nomi dei titolari. E si cita anche un atto del 16 gennaio 1586, per atto del notaio Girolamo Ponzanelli, con cui si vende un’intera cava, ancora una volta identificata attraverso il ricorso ai proprietari confinanti e a segni predisposti sulla cava medesima, e senza fare alcuna menzione dello Statuto di 12 anni prima. La Klapisch-Zuber pubblica – ripetiamo: nel 1969, trent’anni prima del parere Barile – ben nove atti di locazione di cave dal 1475 al 1520. Molti altri atti consimili si ritrovano negli archivi, coprendo un arco dal 1476 al 1850, e sono stati allegati nel processo civile pendente.

Come sempre accade, le formule impiegate si ripropongono eguali nei secoli. Quella più usata recita: “*dictam fodinam esse suam, ad ipsum spectare, et pertinere et esse liberam et ab omni onere et nulli-*

que fideicommisso purificato vel purificando et nullique alteri personae et neque aliquid aliud instrumentum in preiudicio presentis factum esse". Una professione di libertà della cava che implica l'esistenza di un diritto unilaterale e esclusivo, di cui si può disporre senza l'autorizzazione di terzi.

Che non esistesse, infine, una proprietà del Sovrano sul sottosuolo o, comunque, sui giacimenti marmiferi, è prova nella più appariscente delle istituzioni del Principato di Carrara: l'*Officium marmoris*. Era un accordo stretto nel 1564 tra il Signore di Carrara – lo stesso Alberico I Cybo-Malaspina redattore dello Statuto di dieci anni dopo – e sedici dei principali produttori, con cui si istituiva un monopolio sulla produzione e la vendita del marmo, da cui il Principato ricavò sempre notevoli proventi, proprio attraverso quella decima che il diritto comune diceva spettare al Sovrano.

L'*Officium marmoris* era gestito dai rappresentanti del Principe, i quali raccoglievano gli ordini pervenuti dai clienti stranieri e li distribuivano tra i diversi cavatori, tenendo conto delle commesse già assegnate e della natura dei marmi estratti dalle diverse cave. Anche l'atto costitutivo dell'*Officium* è pubblicato dalla Klapisch-Zuber, e in esso non compare alcun riferimento a un diritto di regalia sui marmi. Questo meccanismo, del resto, presupponeva la proprietà privata delle cave e distoglieva parimenti il Sovrano dal cercare di intestarsi un diritto di proprietà sulla principale risorsa economica del suo piccolo Stato. Trattando lui i prezzi del marmo, il Sovrano ebbe tutto l'interesse a lasciare in mano dei "particolari" la proprietà privata delle cave, atteso che ne governava la produzione, percependo notevoli entrate fiscali da un'attività compiuta a rischio e spese di privati. E queste entrate furono notevoli, come ben mostrato dalla Klapisch-Zuber, spesso appaltate a privati, i quali garantivano, per questo, sostanziosi anticipi allo Stato.

Abbiamo ora tutti gli elementi per comprendere la disciplina dell'Editto del 1751.

Questo è l'inizio: "*Nell'essere stata portata avanti di Noi certa controversia insorta fra certi Ufficiali della vicinanza di Torano, e alcuni particolari sopra il diritto di aprire negli Agri di quella, Cave di marmo, siamo venuti nella deliberazione di fissare un Regolamento, il quale decida essa controversia, e dia insieme norma a tutte le altre, che in rap-*

porto degli Agri delle altre vicinanze di Carrara, eccitare si potessero in qualsivoglia tempo avvenire su consimile soggetto”.

Fermiamoci qui: la Sovrana di Carrara emana l’editto non perché sia stata sollecitata dai titolari delle cave per il riconoscimento del loro diritto di proprietà, ma dai rappresentanti di una specifica Vicinanza, quella di Torano, venuta in conflitto con i primi. Il Regolamento che la Principessa di Carrara dice di voler emanare con il suo Editto è fatto per chiudere questa controversia e “dare norma a tutte le altre” che potessero nascere in futuro, ossia a prevenirle.

Il testo della *doglianza* con cui la Vicinanza di Torano porta questo conflitto all’attenzione della Sovrana esiste tutt’oggi.

Esso dice così: *“sono devotamente a rappresentare all’A.V.S. come vengono occupati li comunali o siano agri della predetta Università, parte da piantagioni di castagni, parte da coltivazioni per semenze, e parte con farvi delle cave ...”.* In questo modo – continua la *doglianza* – l’Università (la Vicinanza) *“a poco a poco resterà senza comunali, sopra de quali non potrà imporvi in qualche urgente necessità de censi, né ricavarne da pascoli quella rendita, che purtroppo si vede da tempi addietro a questa parte la differenza”.*

Già da qui si capisce che la stessa Vicinanza, in conformità col diritto dell’epoca – Statuto del 1574 e consuetudini materiali sviluppatesi successivamente – riteneva pacifico che l’occupazione di sue terre da parte di privati portasse questi beni in proprietà privata e che questa situazione fosse irrevocabile. Si comprende anche che il problema avanzato dalla Vicinanza fosse di natura fiscale: passando quei beni in proprietà di altri, all’Università sarebbe mancata la possibilità di richiedere agli utenti di che pagare la colletta al Sovrano. Il problema è intuitivo: la comunità viene tassata in funzione dell’estensione dei suoi beni; se questi diminuiscono e la somma richiesta dal Sovrano rimane inalterata, le singole famiglie saranno maggiormente gravate rispetto al passato, dovendo pagare anche per beni che non possono utilizzare.

Il fulcro della *doglianza* degli Ufficiali di Torano è, difatti, questo: *“e nonostante dette occupazioni non viene sgravata l’Università degl’oneri delle collette, che paga per detti comunali, anziché dagli uomini che la compongono ne conviene ripartitamente soffrire il grave incommodo di pagarle...”.* Qui è il punto: la Vicinanza viene gravata della colletta sulla base di una data estensione di terre comuni, molte delle quali sono però

occupate da privati che le rivendono. Esse non ricavano rendite né censi da queste terre occupate e finiscono per pagare le collette al posto di questi occupanti, che vengono ormai visti come proprietari.

Da qui la necessità di porre la questione che dà origine all'Editto del 1751 nei suoi termini esatti: la Vicinanza di Torano non chiede di scacciare i proprietari privati, ma che essi paghino la loro parte di colletta. Il rimedio invocato è il cap. 40 dello Statuto: la Sovrana richiami ogni occupante a stringere un livello con la Vicinanza, riconoscendone così il solo dominio diretto e, soprattutto, pagarle il canone livellario, con cui poi la Vicinanza avrebbe fatto fronte alle collette per il valore corrispondente all'estensione di terra occupata. Oggi questo documento viene citato per dire che le Vicinanze hanno sempre mantenuto la proprietà dei loro beni, ma è un errore macroscopico: le Vicinanze quei beni non li volevano, volevano solo che non fossero loro imputati per la ripartizione della colletta.

A queste richieste, datate 2 ottobre 1750, la Sovrana risponde "a tenore del supplicato": dice cioè che disporrà l'applicazione del cap. 40 degli Statuti, per tutte le occupazioni private, senza differenze tra superfici agricole e terreni di cava.

Successivamente, il 1° febbraio 1751, la Sovrana dispone un regime specifico per i soli agri marmiferi.

Questo è il primo aspetto da sottolineare: se fosse stato vero che la Sovrana intendeva ristabilire la proprietà delle Vicinanze, ella non avrebbe fatto differenze tra campi coltivati e cave. Vero, invece, il contrario: dinanzi a una supplica che concerne un iniquo prelievo della colletta, la Sovrana lascia inalterato il regime del cap. 40 degli Statuti albericiani per i terreni agricoli e i castagneti, ma detta un regime specifico per le cave.

Per l'effetto, qualsiasi occupante di terreni della Vicinanza per campi o castagneti dovrà pagare il livello, riconoscendosi proprietario utile e riconoscendo così la proprietà diretta dell'Università, mentre per le cave varrà il regime dell'Editto, che la Sovrana ha voluto diverso in ragione del fatto che questi beni producono, in mano ai privati, ben altre entrate per lo Stato centrale: quelle derivanti dal monopolio sulla vendita dei marmi, argomento del tutto evitato dalle relazioni Conte e Barile.

Possiamo così esaminare la parte dispositiva dell'editto, di seguito riportata.

“Distinguiamo in primo luogo le Cave già aperte negli Agri delle vicinanze di detto Nostro Principato, da quelle che sono per aprirsi nell'avvenire. Quanto alle prime nuovamente distinguiamo le Cave già descritte negli Estimi dei Particolari, da quelle che descritte non vi sono.

Per le descritte, vogliamo, che se l'allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne' di cui Agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l'immemorabile, o la centenaria, o concorresse a pro' loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa.

Se poi sarà seguita la suddetta allibrazione da minor tempo d'anni venti in quà, vogliamo che la vicinanza, né di cui Agri sono situate, abbia il diritto di interpellare i possessori ad allegare, e procurare il titolo del di loro acquisto, ed in caso che dentro il termine di un mese, se proseguire vogliono a possederle, o rilasciarle, dimodiché eleggendo eglino il rilasciarle, altro non possa contro loro pretendere la rispettiva vicinanza; ma per l'opposto eleggendo di ritenerle debbano obbligarsi a favore della vicinanza per pubblico istrumento in forma di Livello ad una certa annua prestazione discreta però e moderata, da concordarsi coi di lei Uffiziali e da determinarsi in caso di discordia fra le parti, da Noi; nel qual caso dovranno esse Cave levarsi dal rispettivo Estimo, non essendo ragionevole che lo stesso fondo sia gravato dalle collette ed insieme dal canone a favore della vicinanza.

La quantità di tal canone non dovrà però misurarsi dallo stato presente della cava, della quale accadrà trattarsi, ma sul merito di quella porzione di Agri sulla quale sarà stata aperta, e la quale sarà di pertinenza della cava della quale accadrà di trattarsi, anzi, medesima, avuto però insieme qualche riguardo all'uso per cui è destinata. E quantunque la promessa di tale annua prestazione debba farsi come si è detto, in forma di livello, il possessore nondimeno avrà sempre l'arbitrio e la facoltà di ritirarsene, con rilasciare qualunque volta a lui così piacerà, eziandio dopo cento anni, la cava, o vogliam dire l'occupata porzione di Agri alla vicinanza, ben inteso che a questa o ai suoi Uffiziali ne faccia Giudiciale disdetta.

Per altro le cave tutte allibrate agli estimi dei particolari avranno la

presunzione di esservi state descritte prima del decennio, e sarà incombenza delle rispettive vicinanze, di mostrare il contrario, volendo Elleno porre in pratica la premessa provvidenza.

Per le cave aperte poi negli agri suddetti ma non descritte negli estimi dei particolari avranno le rispettive vicinanze assolutamente il diritto d'interpellare, e costringere i possessori a quanto abbiamo disposto per le allibrativi dal tempo di venti anni a questa parte, e volendo eglino ritenere, dovranno assumere l'obbligo di detta annua prestazione, seppure non giustificheranno altro titolo, giustificando il quale dovrà farsene l'allibrazione all'estimo loro, non potendosi dar mai alcun titolo, il quale esenti da allibrazione per l'effetto di non doversene pagare le collette. In ordine a che dichiariamo per maggior intelligenza della Nostra Mente, che le cave allibrate già agl'estimi, e che vi si allibreranno, a favore di un giusto titolo, rimarranno gravate del peso delle collette, ma non di canone veruno, e che viceversa le gravate di qualche canone non riceveranno onere alcuno rispettivamente alle collette”.

* * *

L'Editto del 1 febbraio 1751 emanava così due discipline diverse, una per le cave già aperte alla data della sua promulgazione, l'altra per le cave da aprirsi in futuro.

Per le cave già aperte l'editto distingueva tre ipotesi:

1. per quelle già iscritte agli estimi dei particolari da più di vent'anni, la Vicinanza non avrebbe potuto pretendere nulla dai titolari iscritti (“*niun diritto pretender mai più possa sopra di esse*”), i quali sarebbero stati dunque pieni proprietari del terreno di cava, come se a loro favore vi fosse la prescrizione centenaria o l'immemorabile; l'esclusione dalla tutela giudiziaria del dominio diretto della Vicinanza ha l'effetto di concentrare la piena proprietà nelle mani del titolare iscritto all'estimo;

2. per quelle iscritte negli stessi estimi da meno di vent'anni, la Vicinanza avrebbe avuto il diritto di chiedere ai possessori di esibire il titolo del loro acquisto nel termine di un mese dalla promulgazione dell'Editto; ove questo fosse validamente esistito, il possessore avrebbe avuto la piena proprietà del terreno iscritto; se un titolo d'acquisto non vi fosse stato o fosse stato invalido, la Vicinanza avrebbe dovuto chiedere al titolare

iscritto se avesse inteso o meno continuare a possederle; nel caso questi le avesse lasciate, sarebbe stato libero da qualsiasi obbligo verso la Vicinanza (e quindi non avrebbe dovuto pagare nulla per lo sfruttamento fatto in passato); ove avesse voluto continuarne lo sfruttamento, avrebbe dovuto concludere un contratto di livello con la Vicinanza, pagando a questa una somma ogni anno; in questo caso la cava sarebbe stata cancellata dall'Estimo dei Particolari e sarebbe stata contestualmente iscritta come bene della Vicinanza, al fine di evitare, come è espressamente precisato nel testo, che il privato, una volta gravato della prestazione livellaria, non andasse soggetto anche a quella della colletta;

3. identico regime sarebbe valso per le cave aperte, ma non iscritte negli Estimi dei Particolari, anche qui nel caso in cui il possessore non avesse potuto produrre un valido titolo d'acquisto; se questo vi fosse stato, la cava sarebbe stata iscritta all'estimo dei particolari, anche contro la volontà del titolare, il quale avrebbe quindi dovuto pagarvi la colletta.

* * *

Per le cave ancora da aprirsi l'editto invece disponeva come segue: *“Resta a trattarsi delle Cave non ancora aperte, e per questo ordiniamo, che chiunque vorrà negli Agri della sua Vicinanza cercarvi coi suoi lavori all'azzardo delle Cave, possa farlo con piena libertà, purché osservi la giusta moderazione di farla in luogo ove non possa derivarne pregiudizio all'altrui. Esso luogo, se avrà la Marca di quel particolare medesimo, se vorrà goderne il vantaggio, dovrà dare al Deputato della Vicinanza nota del sito in cui vorrà impiantare i suoi lavori, per tentare la sorte di una qualche Cava. Cessando egli per lo spazio di sei mesi continui dal travaglio, potrà lavorarvisi coll'istessa idea, e collo stesso fine da un altro, che dovrà osservare le stesse condizioni. Chi poi arriverà ad aprirvi la Cava (ed aperta si dirà la Cava, quando tale sarà il giudizio dei Periti, da eleggersi ad istanza del Deputato dal Commissario di Carrara) godrà per lo spazio di anni due dal giorno di tal Perizia i comodi tutti della Cava medesima, ma dopo tal termine dovrà essere interpellato a dichiarare se voglia proseguire, o rilasciarne il prezzo, per dovere, nel caso di volerlo proseguire, incontrare a favore della Vicinanza l'obbligazione di una certa annua corrisposta in tutto e per tutto a tenore della premessa dichiarazione.*

Ed affinché meglio si evitino le questioni, dichiariamo, che i siti i quali a quest'ora sono stati marcati da alcun particolare, e nei quali han già questi incominciato a tentare coi loro lavori la sorte di qualche Cava, non devono riferirsi alla Classe della Cave già aperte, ma sì bene di quelle, che sono per aprirsi nell'avvenire, dimodoché dandone eglino la menzionata nota al Deputato, osservare per esso si debba quanto venghiamo adesso ad ordinare per rapporto alle Cave non ancora aperte”.

In altri termini:

1. chiunque sarebbe stato in avvenire libero di cercare con propri mezzi marmi negli agri della Vicinanza cui egli stesso apparteneva, con il solo limite di non recare pregiudizio ad altri e di rispettare le norme proibitive del pascolo abusivo, dell'incendio e del taglio dei beni comunali, richiamati nella parte finale dell'editto; ove questi avesse cessato per più di sei mesi i lavori di esplorazione e apertura della cava, altri avrebbero potuto subentrarvi liberamente e alle stesse condizioni;

2. colui il quale avesse aperto una cava – e ciò sarebbe stato accertato da pubblici periti – avrebbe avuto il diritto di servirsene senza pagare alcun onere per il tempo di due anni dalla perizia; trascorso questo termine, avrebbe dovuto essere interpellato dalla Vicinanza per dichiarare se fosse sua intenzione proseguire in quest'opera e, in questo caso, costituire lo stesso livello di cui alle prescrizioni relative alle cave già aperte;

3. i luoghi già recintati e marcati da soggetti privati che vi stavano effettuando saggi al momento dell'emanazione dell'editto venivano ricondotti al regime delle cave che dovevano essere ancora aperte.

* * *

L'Editto dettava pertanto una disciplina sulla proprietà dei terreni di cava, improntata ai principi del diritto comune, per come presenti già negli Statuti del 1574.

Il punto discriminante di tutta la disciplina era nell'esistenza di un titolo d'acquisto valido in capo al possessore della cava: ove ciò fosse stato, la cava sarebbe stata iscritta all'Estimo dei Particolari, avrebbe pagato per questo la colletta al Sovrano, e nulla sarebbe stato dovuto alla Vicinanza.

L'iscrizione all'Estimo da più di venti anni teneva luogo, per volontà

della Sovrana, di un titolo espresso d'acquisto, e assicurava al titolare la piena proprietà del terreno, al pari di quanto avrebbe fatto la prova in suo favore della prescrizione centenaria o dell'immemorabile. Un riferimento, questo, particolarmente importante. Qui l'Editto si rifà a una tradizione giuridica – ignorata tanto dalla relazione Conte che dal parere Barile – inaugurata da una costituzione del Papa Urbano VIII del 1641, all'interno di quel generale fenomeno di “chiusura delle terre” di cui abbiamo detto. La finalità di questa Costituzione era impedire per l'avvenire l'alienazione di beni ecclesiastici senza la formale autorizzazione della Sede apostolica. Per il passato, essa disponeva che l'assenza di una traccia formale dell'autorizzazione non avrebbe potuto vincere la prescrizione centenaria o ancora l'immemorabile. Nella pratica, l'esistenza e la regolarità dell'autorizzazione pontificia all'alienazione di un bene ecclesiastico furono, tuttavia, in seguito accertate tutte le volte in cui si fosse effettivamente provato un possesso immemorabile o centenario compatibile con il titolo d'acquisto di cui si allegava l'esistenza. Era una sostanziale inversione dell'onere della prova dell'acquisto: se chi rivendicava la proprietà di un bene poteva provare un possesso immemorabile o centenario conforme al titolo che allegava a fondamento del proprio acquisto, si trasferiva alla controparte l'onere di provare l'inesistenza di questo.

L'Editto Teresiano del 1751 non ha quindi fatto altro che stabilire come momento d'acquisto della piena proprietà sui terreni di cava l'iscrizione all'estimo da più di vent'anni al posto del possesso protratto per più di cento anni. Esso faceva ricorso alla terminologia del diritto comune (“... non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l'immemorabile, o la centenaria, o concorresse a pro' loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa.”) per sancire irrefutabilmente questa disposizione. La Sovrana aveva sicuramente il potere di farlo, visto che poteva ben dettare ai propri giudici norme circa il computo del termine di possesso abile a invertire l'onere della prova del titolo di proprietà su di un bene.

In questo, l'editto del 1751 sanciva, per il territorio di Carrara, l'ennesima vicenda di liquidazione dei patrimoni collettivi che ha portato, ovunque in Europa, dalla costituzione della piena proprietà privata di stampo capitalistico, alienabile tra vivi e trasmissibile *mortis causa*. Il sistema dell'Editto portava difatti alle stesse conseguenze della chiusura fisica delle terre comuni: privando le Vicinanze di qualsiasi pretesa nei

confronti dell'iscritto ultraventennale all'Estimo, la Sovrana estinse, col solo mezzo che aveva a disposizione, il dominio diretto della Vicinanza.

Che ciò sia avvenuto è ulteriormente provato dalla presenza di molti strumenti di vendita della piena proprietà degli agri marmiferi in età successiva all'editto del 1751.

* * *

Ove l'iscrizione fosse stata inferiore ai vent'anni, essa non era di per sé sufficiente a questo effetto: se il possessore non avesse avuto un regolare titolo d'acquisto dalla Vicinanza, avrebbe dovuto procurarsene uno col contratto di livello da stipulare con la Vicinanza stessa. Questo non gli assicurava la piena proprietà del terreno di cava, ma il dominio utile su di esso, con cui era in grado di vantare per lungo tempo un autonomo diritto di proprietà su ogni utilità generata dalla cava.

La proprietà privata degli altri terreni marmiferi, quelli sui quali le vicinanze ebbero a costituire un livello, deriva invece dalle vicende successive, soprattutto dalla legislazione post-napoleonica che, ovunque in Italia, ha disposto in vari modi l'estinzione del dominio diretto, e la conseguente trasformazione del dominio utile nell'attuale proprietà privata.

Le Vicinanze furono abolite con decreto 17 luglio 1812 del Principe Felice I Baciocchi, Principe di Lucca e Piombino (“art. 1: Le Vicinanze di Carrara sono soppresse;”). Tutti i beni che, in base all'ordinamento anteriore dovevano intendersi di titolarità universale – tipicamente le cosiddette “banalità”, ossia i mulini per la farina e i forni da pane– venivano dichiarati beni di proprietà privata (“art. 2. I frantoi, molini e folli delle vicinanze di Carrara sono dichiarati beni di proprietà particolare, e saranno rilasciati alla disposizione dei componenti le rispettive società conosciute sotto il sopraindicato nome di Vicinanze, salvo i diritti, e quote del Demanio relativamente ai medesimi oggetti ...”).

La soppressione delle Vicinanze fu mantenuta anche con la Restaurazione, con Editto di Maria Beatrice Duchessa di Massa, e Carrara, e Principessa d'Este, Arciduchessa d'Austria, del 7 dicembre 1815, “rimessa dalla divina provvidenza al possesso dei Nostri Stati di Massa e Carrara...”. La vicenda è significativa nel processo di crescente liquidazione dei patrimoni collettivi in favore della proprietà privata. Il governo re-

staurato eliminò quanto possibile della legislazione napoleonica, ma mantenne la soppressione delle Vicinanze e dei patrimoni vicinali.

All'art. VII è sancita difatti l'abolizione della legislazione pubblicata "in questi Stati dai passati Governi Italico e Lucchese sotto qualunque denominazione di Codici, Leggi, Decreti, e Regolamenti; all'art. VIII è 'precisato' il ripristino, la rimessa in vigore, 'in luogo dell'abolita legislazione', della legislazione che era vigente sotto il nostro Governo fino al mese di giugno 1796, colle variazioni e modificazioni contenute nel presente Editto, e negli altri che vanno a pubblicarsi".

Fra queste "variazioni" rientra l'editto del 15 dicembre 1815 – di pochi giorni dopo – con cui si confermava la soppressione delle Vicinanze avvenuta tre anni prima, ma con il riconoscimento dei diritti di proprietà individuale nel frattempo instaurati sui beni universali ("Vogliamo che le Vicinanze di Carrara siano irrevocabilmente abolite, ed ammessi da noi solo provvisoriamente gli effetti dell'abolizione fattane dal Governo lucchese, troviamo necessario che avanti il Nostro, ed in concorso del Fisco Ducale per l'interesse della Comune, siano prese in maturo esame le ragioni, e diritti, che pretendessero avere gli individui delle sopresse Vicinanze sopra i beni, rendite, ed edilizi che appartenevano alle medesime, e che non sono stati, come agri, aggregati alla stessa Comune, per ulteriori determinazioni, che riconosceremo le più conformi ai dettami dell'equità, e della giustizia, ed alle viste del pubblico bene, unico scopo delle Nostre cure").

Non tutti i beni delle Vicinanze passarono quindi nella proprietà del Comune, costituito appunto con la legislazione napoleonica, ma solo gli agri che vi furono espressamente aggregati. Gli agri che erano già in proprietà privata, o sui quali i "privati individui" avessero avanzato delle pretese, dovevano essere riconosciuti in proprietà di questi ultimi secondo i casi.

Si tratta, con tutta evidenza, di terreni diversi da quelli già iscritti agli estimi dei particolari da più di vent'anni al 1751. Nella specie, è noto che le Vicinanze, dopo il 1751, non siano state particolarmente solerti nell'esazione dei canoni livellari, cosa che fu oggetto di ulteriori atti di legislazione della Sovrana. Ove detti canoni non siano stati riscossi o richiesti in giudizio, secondo il diritto dell'epoca, per un lungo tempo, anche su quei beni si è venuta a costituire la piena proprietà privata del livellario. Il canone livellario era momento di ricognizione della proprietà diretta,

come l'attuale canone enfiteutico è momento di ricognizione del diritto del nudo proprietario: il mancato pagamento aveva il valore di atto di interversione del possesso e avrebbe portato nel tempo all'usucapione del pieno diritto di proprietà sul bene.

Questo regime era presupposto dalla notificazione governatoriale del 24 settembre 1823, emanata "per favorire il commercio dei marmi", in seguito alla dichiarazione contenuta nel dispaccio di Maria Beatrice che "le cave dei Marmi non debbano essere censite, non devono essere soggette all'imposta fondiaria". Stabilita una procedura di verifica delle cave dei marmi "di qualunque sorta, che o aperte, o solo tentate, non siano passate in possesso legittimo dei particolari", all'oggetto di farle intestare alla Comune nel nuovo Catasto, stabilisce, all'art. VII che "Per le cave che erano allibrate all'estimo all'epoca della stessa legge primo febbraio 1751, si presume nel possessore il giusto titolo, ed i possessori di esse non hanno l'obbligo della denuncia prescritta ai precedenti articoli IV, V, e VII".

Al 1823, pertanto, non dovevano essere intestate al Comune le cave il cui possessore potesse esibire un giusto titolo. Questo si presumeva per le cave che erano già intestate all'Estimo all'epoca dell'editto del 1751, ma nulla avrebbe impedito al possessore di un terreno di cava preso a livello dalla Vicinanza secondo le prescrizioni dello stesso editto di dimostrare di aver acquisito la piena proprietà sul bene stante il mancato pagamento protratto per anni del canone alla Vicinanza che, ricordiamo, aveva soprattutto la funzione di atto di ricognizione del dominio diretto di questa.

È poi appena il caso di ricordare che le cave di marmo non erano passate nella proprietà pubblica all'esito della legislazione napoleonica, a differenza delle miniere metalliche. Il decreto sulle miniere del 9 agosto 1808 stabiliva infatti all'art. 6 che: "Le miniere che esistono nel regno, sia metalliche, o saline, o bituminose, non possono essere scavate né si può in alcun modo usarne o disporne senza l'autorizzazione del Governo, e sotto la sua sorveglianza. A quest'oggetto sono accordate delle licenze e delle investiture". Da questo regime venivano tuttavia eccettuate, all'art. 7, "Le terre, le arene, i marmi, le pietre di calce, il gesso, le torbe e, in generale, le cave di tutte le sostanze non comprese nell'articolo precedente, [le quali] rimangono in piena e libera disposizione del proprietario, che può usarne senza che sia necessario alcun permesso" (Bollettino

delle leggi del Regno d'Italia, p. II dal 1° giugno al 31 dicembre 1808, Milano 1808).

Anche per i terreni di cava non iscritti all'estimo del 1751 da più di vent'anni vi è pertanto la possibilità che essi siano passati in proprietà privata per effetto della legislazione del Governo del ducato restaurato, cosa che va verificata in concreto.

Ma vi è di più.

Nel 1829, alla morte di Maria Beatrice, il Ducato di Massa e il Principato di Carrara furono riuniti al Ducato di Modena e Reggio, e così rimasero fino all'annessione al Regno di Sardegna, preceduta dal governo di Luigi Carlo Farini, prima come Commissario, poi come Dittatore.

Il 3 ottobre 1859 il Farini emanò il decreto n. 47, che portava le leggi di unificazione dell'ordinamento comunale, basate sulla legge sarda del 7 ottobre 1848, cui venivano apportate poche ma sostanziali modifiche.

Una tra le norme modificate era proprio l'art. 61, relativo alla vendita dei beni comunali. La norma stabiliva che: "l'alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria quando la ritenzione del dominio del Comune sia d'ostacolo al loro miglioramento o coltura o di pregiudizio all'interesse generale. In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, e sovr'esse sarà statuito con Decreto del Dittatore sulla proposta del Direttore dell'Interno". Nella versione originale sarda, l'alienazione veniva disposta con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Da qui un'ulteriore vicenda da cui può essere derivata la proprietà privata di agri marmiferi: la vendita di terreni da parte del Comune di Carrara nella vigenza del decreto dittatoriale 3 ottobre 1859.

Vi è ancora di più.

Il decreto Farini 9 marzo 1860, n. 74 estendeva a tutte le province estensi la legge sarda 13 luglio 1857, n. 2307, sullo svincolamento delle enfiteusi. La legge dava il diritto al titolare del dominio utile di "svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio". In tutte le "concessioni perpetue di beni immobili" fatte prima dell'entrata in vigore del Codice civile sardo. Il decreto Farini importava anche qui una modifica: le concessioni svincolabili erano non solo quelle create prima del decreto, ma anche quelle che "potessero legittimamente crearsi per l'avvenire" (art. 2, Decreto Dittoriale 9 marzo 1860, n. 74). La stessa norma proseguiva qualificando come enfiteusi affrancabile qualsiasi tipo di livello,

quindi anche quelli che, in ipotesi, fossero stati accesi sulle cave iscritte al 1751 all'estimo dei particolari da meno di venti anni o quelli sulle cave non iscritte.

Le enfiteusi perpetue e i livelli, loro assimilati, si affrancavano mediante il pagamento fatto dall'utilista al direttario di un capitale calcolato a norma dell'art. 1944 del Codice civile sardo dell'epoca, e fatte salve le norme dell'art. 4 della legge n. 2307/1857. Posto che il canone livellario, non andava soggetto a rivalutazione per l'Editto del 1751, cento anni dopo il capitale di affrancamento doveva essere ben poca cosa, e nulla esclude quindi che taluni terreni di cava sottoposti a livello siano stati affrancati ai sensi dei decreti dittatoriali.

Si deve poi aggiungere che il diritto vivente successivo all'Unità d'Italia andò molto oltre. La giurisprudenza stabilì difatti che la sola dichiarazione dell'utilista di voler svincolare il fondo, pur non seguita dal pagamento del capitale di affrancamento, lo rendeva alienabile e quindi soggetto all'usucapione. Se l'utilista quindi dichiarava di voler affrancare il canone senza versare il capitale di affrancamento, ma non pagava comunque il canone per vent'anni e oltre, acquistava comunque secondo la giurisprudenza la piena proprietà del fondo, restando sufficiente per la giurisprudenza quella semplice dichiarazione all'interversione del possesso. Si veda in questo senso Corte d'Appello di Bologna, ud. 22 maggio 1894, Cimiliarchia della Chiesa metropolitana di Ravenna c. Violani e Minguzzi, in *Foro italiano*, vol. 19, p. I, 1894, cc. 788-796.

Se ne desume che devono oggi intendersi di piena proprietà privata tutte le cave che, date a livello sulla scorta della disciplina dell'Editto del 1751, sono state usucapite dagli utilisti i quali, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Dittatoriale 9 marzo 1860, n. 74, abbiano cessato e mai più ripreso il pagamento dei canoni alla vicinanza direttaria divenendone così legittimi proprietari.

* * *

Concludendo: i terreni noti come "beni stimati" sono quelli iscritti all'estimo dei particolari (cioè dei proprietari privati) da più di venti anni al tempo dell'Editto del 1751. Essi costituiscono delle piene proprietà private già da quell'epoca, poiché l'Editto toglieva alle Vicinanze qual-

siasi possibilità di vedere riconosciuto, tramite il pagamento di un canone livellario, un loro dominio diretto. Ogni diritto proprietario si è così riunito in una sola mano, quella dell'intestatario, ed è poi passato a tutti i successivi acquirenti. I terreni di cava sui quali è esistito un livello hanno visto, all'epoca, un dominio diretto della Vicinanza nel cui territorio insistevano, ma occorre considerare in concreto se questo si sia mantenuto.

Ragionare diversamente significa immaginare per il Principato di Carrara una storia diversa, in aperto contrasto con quanto dicono i documenti e con il diritto dell'epoca: sarebbe una falsa ricostruzione storica, dovuta a errata diagnosi giuridica.